



COMUNE DI VITORCHIANO

PROVINCIA DI VITERBO

UFFICIO TRIBUTI

PIAZZA S. AGNESE NR. 16 01030 VITORCHIANO (VT)

tel.0761/373746 – Fax.0761/373737

www.comune.vitorchiano.vt.it

e.basili@comune.vitorchiano.vt.it

GUIDA ICI ANNO 2011

ANCHE PER L'ANNO 2011, PER EFFETTO DEL DECRETO LEGGE DEL 21/05/08, È ESCLUSA DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, NONCHÉ QUELLE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 2° GRADO IN LINEA RETTA. PER UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOGGETTO PASSIVO SI INTENDE QUELLA DI RESIDENZA. TALE ESENZIONE NON VIENE PREVISTA PER QUELLE UNITÀ IMMOBILIARI CENSITE AL CATASTO CON LA CATEGORIA A1, A8 O A9, LE QUALI POTRANNO BENEFICIARE, NEL CASO DI ABITAZIONE PRINCIPALE DELLA DETRAZIONE PREVISTA.

PER LE NOVITÀ CIRCA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI SI RIMANDA AL PARAGRAFO DEDICATO.

CHI DEVE PAGARE:

Sono tenuti al pagamento dell'ICI il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli sui quali insiste una concessione edilizia/permesso di costruire), od il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Il locatario, l'affittuario ed il comodatario non hanno invece alcun obbligo agli effetti dell'ICI. Soltanto per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing immobiliare) il soggetto tenuto al pagamento è il locatario. Per aree demaniali in concessione, il soggetto passivo è il concessionario. Si precisa che nel caso più soggetti siano titolari di diritti sul medesimo immobile, ciascun contitolare è tenuto ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta per la parte corrispondente alla quota del quale è titolare.

QUANDO SI PAGA:

- IN DUE RATE:
- la prima rata, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
- la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto;
- IN UNICA SOLUZIONE, entro il 16 giugno.

ATTENZIONE LE ALIQUOTE RIPORTATE DI SEGUITO SI RIFERISCONO ALL'ANNO 2010, IN QUANTO NON SONO STATE ANCORA DETERMINARE LE ALIQUOTE DI SPETTANZA PER L'ANNO 2011. PERTANTO PRIMA DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A SALDO DOVRÀ ACCERTARSI SULLE ALIQUOTE SUCCESSIVAMENTE DELIBERATE DAL COMUNE PER L'ANNO IN CORSO.

Non si è tenuti al pagamento se l'ICI annua non è superiore a €5,16.

DOVE E COME SI PAGA:

Il versamento va effettuato presso gli uffici postali, gli istituti di credito o PRESSO L'UFFICIO CASSA DEL COMUNE SITUATO AL I° PIANO DELLA SEDE MUNICIPALE CHE SARÀ APERTO AL PUBBLICO DAL 01/06/2011 AL 16/06/2011 PER LA RATA DI ACCONTO E DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 PER LA RATA DEL SALDO, TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 11:00 (SABATO ESCLUSO). Per il pagamento va utilizzato il bollettino di c/c postale allegato alla presente, con l'avvertenza che qualora siano riportati alcuni dati errati si deve informare l'ufficio tributi che provvederà ad apportare le dovute modifiche. Il pagamento attraverso il bollettino postale va effettuato sul c/c postale nr.42256073 intestato al COMUNE DI VITORCHIANO SERVIZIO TESORERIA ICI PIAZZA S.AGNESE 16 01030 VITORCHIANO VT. Se il contribuente possiede più immobili il versamento deve essere effettuato con unico bollettino. Il contribuente che si avvale

del pagamento attraverso il bollettino postale, deve porre particolare attenzione nella compilazione di tutti i campi riportati nel modulo stesso. L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a €0,49, o, per eccesso, se superiore a detto importo.

Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 avendo la possibilità di compensare il debito ICI con eventuali crediti di imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi. In tal caso si dovranno utilizzare i seguenti codici: CODICE COMUNE:M086 – CODICE 3900: denominato "ulteriore detrazione ICI per abitazione principale a carico del bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". – CODICE 3901: Abitazione principale – CODICE 3902: Terreni agricoli – CODICE 3903: Aree fabbricabili – CODICE 3904: Altri fabbricati – CODICE 3906: Interessi – CODICE 3907: Sanzioni

GLI IMMOBILI SOGGETTI ALL'ICI:

Sono soggetti all'imposta i fabbricati, le aree fabbricabili, ed i terreni agricoli sui quali insiste una concessione/permesso per la realizzazione di un fabbricato rurale.

I titolari di aree edificabili o di terreni agricoli – se per questi ultimi sia stata rilasciata una concessione edilizia/permesso di costruire per la costruzione di un fabbricato – possono richiedere all'Ufficio Tributi la determinazione della base imponibile ai fini ICI del proprio immobile.

NOVITÀ SULLA DICHIARAZIONE ICI:

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in cui le modifiche soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta, e in quelli in cui, dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Ciò in applicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 18/12/2007 che ha certificato l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, così come previsto dall'art.37 c.53 del D.L. 4/07/06 n.223 convertito dalla L. 4/08/06 n.248, quale elemento necessario per attuare la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'art.10 c.4 del D.LGs.504/92.

Tuttavia si è tenuti alla presentazione della Dichiarazione ICI, secondo il modello approvato con Decreto del 12/05/09 del Ministero dell'Economia e delle Finanze a cura del Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – quando si verificano tali situazioni: Gli immobili godono di riduzioni d'imposta: i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati – i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti; Gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico con il quale i notai trasmettono gli atti); nei casi in cui il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le istruzioni allegate al modello della Dichiarazione ICI, scaricabili dal sito del Comune ovvero dal sito del Ministero delle Finanze www.finanze.it altrimenti contattando l'Ufficio Tributi al numero 0761/373746. La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2010. Il modello della dichiarazione, da compilare in tre copie secondo le istruzioni allo stesso allegate, è disponibile presso gli uffici comunali a partire dal mese di giugno. La stessa, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verificano modifiche nei dati ed elementi dichiarati, dalle quali consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI, in quanto le informazioni necessarie al Comune per procedere all'aggiornamento dei dati afferenti agli immobili in oggetto, devono essere trasmesse all'ente dall'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate al quale è stata presentata la dichiarazione di successione.

NOTA

Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse autorimesse), sempreché l'unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente già locali aventi le suddette funzioni.

ALIQUOTA 5 PER MILLE - PER ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO PER LE CAT. A1 – A8 E A9

A DECORRERE DALL'ANNO 2008, PER EFFETTO DEL DECRETO LEGGE DEL 21/05/08, È ESCLUSA DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, NONCHÉ PER QUELLE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 2° IN

LINEA RETTA A CONDIZIONE CHE SIA STATO PRESENTATO IL PREVISTO MODULO. PER UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOGGETTO PASSIVO SI INTENDE QUELLA DI RESIDENZA. TALE ESENZIONE NON VIENE PREVISTA PER QUELLE UNITÀ IMMOBILIARI CENSITE AL CATASTO CON LA CATEGORIA A1, A8 O A9.

SOLO per le unità immobiliari censite con la cat. A1, A8 o A9 adibite ad abitazione principale, cioè la casa di residenza, l'aliquota stabilita dal Comune di Vitorchiano è pari al **5 PER MILLE**. Tale aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione nelle misure sopra esposte. Per l'abitazione principale è prevista una detrazione pari ad **€103,29**, che deve essere suddivisa sia in acconto che in saldo ed in parti uguali in caso di comproprietà tra i soggetti che abitano la casa stessa.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Dal 01/01/08 il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art.8, calcolate in proporzione della quota posseduta. Tali disposizioni però, si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 2° GRADO

Sono parenti fino al 2° grado: genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti rispetto ai nonni.

PER TALI UNITÀ IMMOBILIARI È PREVISTA L'ESENZIONE DALL'IMPOSTA, IN QUANTO ESSE SONO RICONDUCIBILI ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI. **ATTENZIONE: PER USUFRUIRE DI TALE ESENZIONE È NECESSARIO PRESENTATE L'APPOSITO MODULO. E NEL CONTEMPO IL BENEFICIARIO DOVRÀ AVERE LA RESIDENZA NELL'IMMOBILE.**

ALIQUTA 7 PER MILLE - PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

Per tutti gli immobili si applica l'aliquota del **7 PER MILLE**, inclusi i terreni edificabili e quelli agricoli sui quali insiste una concessione edilizia/permesso di costruire.

VISTA LA PORTATA INNOVATIVA, DELLE NOVITÀ IN MATERIA DI ICI INTRODOTTE DAL 01/01/08 SI CONSIGLIA DI CONTATTARE L'UFFICIO TRIBUTI AL NUMERO 0761/373746 PER RICHIEDERE EVENTUALI CHIARIMENTI.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste per telefono all'Ufficio Tributi al numero 0761/373746, oppure consultando il sito internet www.comune.vitorchiano.vt.it, in alternativa richiedendo chiarimenti al seguente indirizzo e-mail e.basili@comune.vitorchiano.vt.it, ovvero direttamente presso l'Ufficio Tributi posto al I° piano della Sede Municipale durante gli orari di apertura al pubblico, nei seguenti giorni: martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

AVVERTENZA:

EVENTUALI ULTERIORI BOLLETTINI DI CCP SONO A DISPOSIZIONE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO